CAMERA DEI DEPUTATI N. 746-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **ROCCHETTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 luglio 1949 (*Stampato n. 491*)

d'iniziativa del Senatore ZOLI

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1949

Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte per la causa della libertà

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il senatore Zoli ebbe a presentare all'altro ramo del Parlamento la proposta di legge in esame allo scopo di autorizzare l'aggiunta della annotazione « morto per la causa della libertà » negli atti di morte di quei combattenti della Resistenza nei confronti dei quali fu eseguita condanna alla pena capitale emessa da organi della sedicente repubblica sociale italiana.

Il proponente intendeva in tal modo di dare nell'atto stesso notizia della loro eroica morte, non al fine di loro glorificazione – giacché ad altri organi, mediante altre forme, è stato affidato il compito di testimoniare ai posteri la gloria del loro sacrificio – ma a quello di chiarire le risultanze indirettamente emergenti dall'atto, ed oltraggiose della loro memoria, relative alla causa violenta della loro morte o alla condanna che l'aveva determinata. Risultanze che dall'atto di morte possono emergere solo in modo indiretto, come ad esempio dall'autorità militare che ne richiese la formazione o dalla natura del decesso – giacché l'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile proibisce, in tali casi, una menzione specifica – ma che pur sempre, a distanza di tempo, perduta la memoria di nomi e di eventi, poteva lasciar dubbi sulla personalità del defunto.

Ma lo scopo del proponente era stato, in sede di Assemblea, nell'altro ramo del Parlamento, alquanto modificato, essendosi disposto di introdurre annotazione analoga, con la formula « presunto morto per la causa della libertà » negli atti di morte presunta

di quegli altri, pur eroici e gloriosi fratelli nostri, che scomparvero a seguito di deportazione in terra straniera ad opera delle truppe nemiche. Atti di morte presunta che, per essere redatti in forza di provvedimento giudiziale, forniscono già notizia della causa della scomparsa, e, comunque, non contengono elementi di equivoca interpretazione che possano suonare offesa alla loro memoria.

È sembrato pertanto opportuno alla Commissione di sopprimere l'articolo 2 della proposta, introdotta al Senato in sede di Assemblea, e di esprimere parere per l'approvazione di essa nel testo originario del Senatore Zoli; testo che, per la semplicità del dettato, pari alla purezza del pensiero che l'ha ispirato, meglio sembra confacersi alla grandezza spirituale di quei nostri fratelli caduti, per i quali ogni formale glorificazione può apparire retorica di fronte alla sublimità del loro sacrificio.

ROCCHETTI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, negli atti di morte di coloro che morirono in esecuzione di condanna da parte dei tribunali militari territoriali, tribunali straordinari od altri organi della cosidetta repubblica sociale italiana è consentita la annotazione: « morto per la causa della libertà ».

ART. 2.

Nel caso di dichiarazione di presunzione di morte di chi sia stato deportato dal nemico, ne è consentita menzione negli atti dello stato civile con l'annotazione: « presunto morto per la causa della libertà ».

ART. 3.

Le annotazioni di cui ai precedenti articoli saranno eseguite in seguito a decreto del Tribunale pronunziato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli e dei parenti e affini entro il sesto grado del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (in esecuzione di deliberazione della Giunta comunale), e previo, in ogni caso, parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

ART. 4.

Tutti gli atti e documenti relativi a tale procedimento sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1949 n. 1238, in caso di morte avvenuta in esecuzione di condanna emessa dai tribunali militari territoriali, tribunali straordinari o altri organi della cosidetta repubblica sociale italiana è consentita nell'atto relativo l'annotazione « morto per la causa della libertà ».

ART. 2.

Soppresso.

ART. 3.

L'annotazione di cui al precedente articolo sarà eseguita in seguito a decreto del tribunale pronunziato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli e dei parenti ed affini entro il sesto grado del defunto; o del Sindaco del comune di sua nascita o residenza (in esecuzione di deliberazione della Giunta comunale), e previo, in ogni caso, parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

ART. 4.

Identico.